



SETTORE COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE

LA RESPONSABILE

GIUSEPPINA FELICE

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR FILE XML
DEL CFR FILE XML

Spett.le

Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Circolare per la presentazione di domande di contributo a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di decreto di declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi emesso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. Aiuto di stato SA.109287

Si trasmette in allegato la circolare in oggetto.

Distinti Saluti

Dott.ssa Giuseppina Felice
(Firmato digitalmente)

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

agrsai1@regione.emilia-romagna.it

PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Circolare per la presentazione di domande di contributo a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di decreto di declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi emesso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. Aiuto di stato SA.109287

Normativa di riferimento

REG (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14/12/2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da avversità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso

Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (in breve MASAF) n. 263929 del 23/05/2023 recante *“Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a avversità naturali.”* di esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti di Stato previsti dallo stesso, ai sensi del REG (UE) 2472/2022 – aiuto di stato SA.109287

Definizione interventi, costi ammissibili e limiti

Il D.M. 263929 del 23/05/2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) del settore agricolo:

A) definisce:

- a) “immobile ad uso produttivo”: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui utilizzato a fini produttivi alla data delle avversità. N.d.r.: Si precisa che non accedono gli edifici residenziali;
- b) “beni mobili strumentali”: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;
- c) “scorte” e “prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio”: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

- B) interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola:
- a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
 - b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
 - c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
 - d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; nel rispetto dell'articolo 25, del regolamento (UE) 2472/2022.
- C) costi ammissibili in particolar modo si evidenziano:
- a) sono ammissibili i ripristini, non rientranti nel Decreto del Masaf del Piano di gestione dei rischi riguardante l'anno della avversità, dei danni subiti alle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature, macchinari, scorte, mezzi di produzione;
 - b) costi dei beni mobili ed immobili sono ammessi sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della avversità. Tali dati saranno indicati nella perizia asseverata;
 - c) per gli interventi di ripristino la somma degli aiuti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente. Pertanto il beneficiario è tenuto a comunicare a tutti i soggetti ai quali chiederà aiuti o ripristini gli importi dei rimborsi assicurativi e dei contributi riconosciuti;
 - d) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA
 - e) Gli aiuti sono ridotti di almeno il 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici per cui è prevista una copertura assicurativa del piano di gestione di rischi;
 - f) L'intensità di aiuto può essere fino all'80% ad eccezione delle zone soggette a vincoli naturali di cui può essere fino al 90%.

Sono esclusi:

- a. le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
- b. i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo

edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi

- c. i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione;
- d. i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia,

Sono ammesse come spese generali, esclusivamente per la quota imputabile ai beni oggetto di ripristino della domanda:

- perizia asseverata;
- gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- gli oneri relativi alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle relative relazioni;

Le spese generali non possono superare, IVA esclusa, il 10% dell'importo totale lavori indicato nel quadro economico ammesso a contributo. Il rimborso delle spese generali non potrà superare il 10% del contributo concesso e comunque debbono rispettare le percentuali e i limiti sotto riportati.

Rientrano tra le spese generali ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al lordo dell'IVA se dovuta. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:

a) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti :

- 1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00);

6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01);

- 2) Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;

b) Interventi sui beni mobili strumentali

- 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01);

c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte;

- 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01).

Rientrano, altresì, tra le spese generali ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attività economiche e produttive, in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta.

I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato.

Non sono ammesse spese per la presentazione della domanda di contributo sulla piattaforma Siag.

Sono escluse le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; in tale caso, sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia

Calcolo della PLV

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno dell'evento devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che sarà messa a disposizione (entro 10 gg dalla richiesta) della Regione Emilia-Romagna per la fase istruttoria nel caso in cui lo si ritenga necessario.

In mancanza di dati aziendali è possibile adottare i dati desunti dai valori standard, ossia i medesimi valori utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate relative all'anno dell'evento. Anche per il computo della PLV delle colture non danneggiate dall'evento, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere adottati quali valori massimi i dati desunti dai valori standard. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative) o la produzione non fosse quotata sul mercato, l'impresa potrà indicare quali valori massimi i dati desunti dai valori standard relativi all'anno dell'evento. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno (o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato), analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale (o i valori standard) utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate. Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale (per eccesso o per difetto) dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante fornita dal richiedente. I Valori Standard sono disponibili sul sito internet del MASAF sezione assicurazioni agricole.

Calcolo dei danni alle produzioni La domanda di aiuto deve evidenziare la perdita di reddito calcolata con il criterio stabilito dall'art. 5 comma 4 ter del D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.. Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale che si ottiene dalla differenza tra la PLV media triennale e la PLV dell'anno dell'evento dove: • PLV media triennale: media del risultato della moltiplicazione dei quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato) per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato, riparametrata sulla medesima superficie o numero di capi dell'anno dell'evento; • PLV anno evento - il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno.

Calcolo dei danni alle strutture e alle scorte (art. 5, comma 3 d.lgs. 102/2004) Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze (attualmente stabilita al 30%), nonché specificata all'art. 5 comma 1 del D.lgs 102/2004 e ss. mm e ii., si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale come sopra calcolata, ma nel calcolo della PLV aziendale si deve considerare anche la componente zootecnica (compreso l'eventuale compenso di soccida).

Si ricorda che nella PLV vanno indicati anche i rimborsi assicurativi e i contributi ottenuti per il mancato reddito rientranti negli aiuti di stato e registrati nel Registro nazionale aiuti di stato (RNA).

In sintesi i costi di ripristino dei danni alle strutture e alle scorte debbono superare del 30% la plv aziendale sopra indicata.

Il beneficiario dovrà allegare alla domanda il modulo A) della presente circolare.

Perizia Asseverata

La perizia asseverata può essere anche composta da più perizie asseverate, redatte da tecnici abilitata deve essere coordinata da un solo perito.

Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

- un inquadramento con foto aeree dell'impresa (prese anche da Google Maps o altri sistemi);
- il layout produttivo contenente la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni e la progettazione e il posizionamento degli spazi, fabbricati, impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali
- i beni immobili;
- mobili strumentali, e la loro localizzazione alla data del danno (incluse arnie);
- scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi,
- il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;
- la congruità delle spese sostenute in emergenza. Per spese sostenute in emergenza si intendono tutte le spese necessarie per la messa in sicurezza della attività agricola.

Le perizie asseverate devono altresì dimostrare la necessaria coerenza degli acquisti/interventi previsti con i beni danneggiati/distrutti descritti nella perizia stessa, nonché la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.

Sarà possibile anche allegate foto o filmati che dimostrino i danni di cui si chiedono i contributi.

La perizia asseverata per il settore animale dovrà allegare:

- Verbale del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza (se effettuato);
- DDT e fatture della ditta di smaltimento delle carcasse di animali morti. (se richiesto indennizzo animali morti);
- Indicazione del codice di identificazione aziendale dello stabilimento/allevamento-apiarario colpito, registrato nel sistema di identificazione e registrazione nazionale (codice ASL allevamento; BDN zootecnia);

- Dichiarazione dell'operatore per ogni stabilimento/allevamento-apiario colpito della consistenza zootecnica in numero di capi/famiglie di api allevati alla data della avversità, numero di capi/famiglie di api persi, numero di capi/famiglie di api risultanti (se richiesto indennizzo);
- Verbale del veterinario aziendale per i punti oggetto di indennizzo (se è presente un veterinario aziendale).

Laddove una impresa sia in possesso di una perizia redatta in seguito al verificarsi dell'evento calamitoso ma prima della pubblicazione del presente bando, è possibile utilizzarla a condizione che venga integrata con informazioni eventualmente mancanti. Nel caso il beneficiario sia in possesso di una perizia giurata, questa potrà essere presentata in sostituzione o integrazione della perizia asseverata.

Per le stime il perito dovrà utilizzare, per dimostrare la congruità dei costi di ripristino, i seguenti riferimenti o modalità e secondo il seguente ordine:

1. I seguenti prezzari regionali e metodologie di perizie:
 - a <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/prezzario/il-prezzario-documento-e-sue-modifiche>
 - b <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>
 - c <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2022/agosto/nuovo-prezzario-per-gli-interventi-forestali-in-emilia-romagna>
 - d <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427>
2. prezzi medi di ISMEA;
3. per le scorte, anche attraverso il valore medio delle fatture degli ultimi due anni;
4. altri listini ufficiali delle Camere di Commercio esclusivamente del territorio colpito dalla avversità.
5. per le macchine e attrezzature o altre opere se non presenti nei punti precedenti, da almeno tre preventivi. Nel caso di costi sostenuti in emergenza prima della pubblicazione del decreto in oggetto non sono necessari i tre preventivi ma il perito dovrà comunque dichiarare la congruità del costo;

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per sostenere le spese inerenti alla ripresa dell'attività produttiva potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti

intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata. Saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Presentazione delle domande di pagamento e istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo in relazione alle scritture obbligatorie da riportare sulle fatture stesse (CUP o scrittura equivalente) per le spese sostenute dopo la concessione.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale. L'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi. Qualora l'ordine di pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di esecuzione dell'ordine.
2. Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
3. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di pagamento tramite finanziaria, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, esclusivamente qualora si riscontrino almeno le seguenti condizioni nel contratto con il quale il beneficiario si impegna a rimborsare il prestito in rate posticipate a mezzo di "Cambiali Agrarie" calcolate in base al tasso d'interesse pattuito:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito,
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 del D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Non sono in ogni caso riconoscibili spese per l'acquisizione di beni mediante contratti di "locazione finanziaria" o leasing.

Si sottolinea che sulle fatture, emesse dopo la concessione, dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP). In assenza del CUP la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023, già convertito in Legge n. 41/2023.

[SIAG: indicazioni tecniche per la presentazione delle domande](#)

Al seguente link, presente nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, sono pubblicate le notizie di avviso per la presentazione delle domande di ristoro danni a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto di delimitazione del MASAF:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avvisi>

In essa sono sintetizzate le principali informazioni ed i links alla normativa di riferimento oltre che alla piattaforma SIAG tramite la quale presentare le domande.

Sono presentabili esclusivamente i danni afferenti a particelle comprese nel piano colturale aziendale ed individuati e oggetto di proposta di delimitazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

L'indicazione della presenza di polizze assicurative è obbligatoria in quanto rilevante ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

Si precisa che all'interno del "Quadro 5 - Allegati", all'interno del quale è NECESSARIO inserire il documento d'identità, andranno caricate anche le fatture già disponibili, MA NON LA PERIZIA ASSEVERATA che invece dovrà essere caricata ENTRO 30GG DALLA SCADENZA DELLE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, all'interno del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe delle aziende agricole.

ALLEGATO A)

(Deve essere caricato nel Quadro 5 - Allegati, della domanda siag)

I sottoscritt _____ nat
 a _____ il ____/____/_____, (Comune)
 (Prov.) residente in _____ n.
 civico _____ (via, fraz., loc.) _____
 _____ (c.a.p.) (comune)
 (prov.) codice fiscale _____ Telefono (obbligatorio)
 _____ PEC (obbligatorio)
 _____ in qualità di Titolare / Rappresentante legale
 dell'azienda agricola _____
 _____ CUA

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

- che la Produzione Lorda Vendibile ordinaria come da circolare è la seguente.. In caso di azienda zootecnica la relativa PLV vegetale calcolata al netto dei reimpieghi (esempio no coltura destinata alimentazione zootecnica).

Anno 20__

| Coltura/allevamento | Quantità | Prezzo unitario | | Totale (€) |
|---------------------|----------|-----------------|----------------|------------|
| | | € | Fonte del dato | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale (€) | | | | |

Anno 20__

| Coltura/allevamento | Quantità | Prezzo unitario | | Totale (€) |
|---------------------|----------|-----------------|----------------|------------|
| | | € | Fonte del dato | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale (€) | | | | |

Anno 20__

| Coltura/allevamento | Quantità | Prezzo unitario | | Totale (€) |
|---------------------|----------|-----------------|----------------|------------|
| | | € | Fonte del dato | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale (€) | | | | |

P.L.V. media ordinaria (compresa la Zootecnica) **del triennio** considerato

(a) Euro _____

Rispristino danni strutture in euro _____ +

Rispristino danni alle scorte in euro _____ +

Maggiori costi in euro _____ +

Minori costi in euro _____ -

Totale (b) _____

Percentuale del danno sulla plv (b/aX100) _____

Dichiara inoltre

di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al terzo anno di impianto;
 di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigneti impiantati dell'anno della avversità e dell'anno precedente;

(di aver stipulato) // (di **non** aver stipulato) nell'anno della avversità, una o più polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione residua a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti (diversi dall'evento oggetto di domanda) – **[fare una croce sulla situazione assicurativa]**;

(data)

IL DICHIARANTE
